

Oggetto: Fwd: Re: richiesta notizie su sentenza

Mittente: Comune di Cortona <[redacted]@comune.cortona.ar.it>

Data: 11/10/2018 15:54

A: [redacted]@comune.cortona.ar.it>

Comune di Cortona

Pr: (A) 2018/0036623

del 11/10/2018



----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: richiesta notizie su sentenza

Data: Wed, 10 Oct 2018 13:02:31 +0200

Mittente: [redacted]

A: [redacted]@comune.cortona.ar.it

Egregio Segretario,

Ho provveduto a recarmi al Tribunale di Arezzo venerdì scorso, ma è stato possibile estrarre copia solo dell'atto di citazione, che allego.

Dalla copia sembra che la citazione sia stata notificata mani (e non a posta).

Se la relata di notifica fosse falsa, occorre proporre querela di falso e si potrebbe fare un appello tardivo, ammesso in questo caso per nullità della notifica.

L'altro motivo per cui può esperirsi appello tardivo è la nullità della citazione, ma essa sembra completa dei suoi elementi essenziali e quindi valida.

Faccio riferimento all'appello tardivo previsto dall'art. 327 c.p.c., secondo comma, in quanto la sentenza è passata in giudicato per decorrenza dei sei mesi.

Per l'ipotesi che la notifica sia valida, ho provveduto a vagliare la possibilità di esperire un mezzo straordinario, ossia la revocazione ex art. 395 c.p.c.

Da quanto in possesso, risulta che la signora [redacted] è caduta - per una insidia costituita da una sconnessione - sulla scalinata che collega l'edificio del Teatro Signorelli, sito in piazza Signorelli, alla strada pubblica. La [redacted] ha omesso di dire le ragioni per cui percorreva la gradinata; in particolare ha omesso di rappresentare che ella lavorava in un circolo posto nel loggiato (così come invece risulta al Comune) e che quindi la donna era consapevole dello stato in cui si trovava detta gradinata e che, pertanto, era in grado di prevedere la presenza della sconnessione in cui poi era inciampata. In altre parole la danneggiata era a conoscenza dell'esistenza delle buche e/o sconnessioni, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle, e non si può parlare di insidia, così come afferma costante giurisprudenza.

Sulla base di quanto rappresentato da parte attrice il Tribunale di Arezzo, in sentenza, ha qualificato detta gradinata come strada pubblica e rifacendosi alla giurisprudenza secondo cui la Pubblica Amministrazione è responsabile della custodia delle strade, ed ha condannato il Comune al risarcimento danni cagionati alla signora [redacted] caduta per una insidia stradale.

Quanto sopra sulla scorta di un presupposto che è tutto da dimostrare ed indotto dalla rappresentazione di parte attrice; vale a dire che la scalinata è equiparabile ad una strada pubblica, che, come tale, rientra nell'obbligo di manutenzione da parte del Comune che ne sarebbe proprietario.

Orbene nel caso di specie, ritenere una scalinata che è l'unico accesso dalla pubblica via ad un fabbricato (il teatro) costituisca non già pertinenza esclusiva di questo, ma "strada pubblica" mi sembra ardito.

Quanto appena detto non solo perchè il genere di manufatto di norma è, come detto, pertinenza se non addirittura parte del fabbricato che disimpegna, ma anche perchè non c'è - o quanto meno non è in mio possesso - alcuna documentazione che dimostri la proprietà pubblica della scala.

La documentazione catastale, peraltro quella in mio possesso è incompleta, mancando la planimetria del teatro, non è comunque al riguardo decisiva perchè notoriamente il Catasto non fa fede giuridica.

La conformazione della scala - diretta solo a consentire l'accesso al teatro e al ristorante nella loggia - sembrerebbe confortare l'opinione che si tratta di accesso ad edificio privato del quale costituisce porzione e/o pertinenza non riscontrandosi quella soddisfazione di esigenze pubbliche, che è propria delle strade o comunque delle aree pubbliche.

E' necessaria quindi una accurata indagine di carattere ipocatastale per accertare documentalmente il regime di proprietà della gradinata, eventuale documentazione dalla quale risulti che la scalinata non fa parte della strada, che non è pulita dal servizio pulizie strade, nonché documentazione o comunque prova per testi che dimostri che la signora Florachi quotidianamente (per lavoro) percorreva la scalinata.

Si potrebbe in tal caso sostenere che la sentenza è suscettibile di revocazione per dolo processuale. Sul punto la giurisprudenza afferma che **"Il silenzio su fatti decisivi può integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, è pur vero che ciò può avvenire soltanto a condizione che esso costituisca elemento essenziale di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità. Ne consegue che il silenzio può configurare dolo revocatorio della sentenza, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 1, solo se rappresenti elemento di una macchinazione fraudolenta, che abbia concretamente inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità (Cass. 29 gennaio 2002, n. 1155)."**

E' causa di esito incerto e non facile, ma potrebbe essere strumentale ed utile ai fini di una transazione che potrebbe coinvolgere anche gli effettivi proprietari della scalinata (e/o l'assicurazione).

I miei migliori saluti



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

In adempimento del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 sulla tutela dei dati personali informiamo che nei nostri database sono presenti informazioni anagrafiche relative alla Vostra persona e/o società rilevate esclusivamente a fini professionali; tali informazioni non saranno divulgate a terzi. In ogni momento potrete richiedere la sospensione immediata dell'impiego. Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale, sono tutelate dal segreto professionale e sono ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.

Da : "Segretario Comune di Cortona" <segretario@comune.cortona.ar.it>

A : segretario@comune.cortona.ar.it

Cc :

Data : Tue, 9 Oct 2018 16:22:26 +0200

Oggetto : richiesta notizie su sentenza

Buonasera Avvocato, facendo seguito alla richiesta di estrazione del fascicolo relativo a tale causa, vorrei sapere se ha potuto comprendere quanto accaduto.

Scusi la pressione ma trattandosi di una condanna importante maturata, vorrei comprendere come agire e con quali tempi. Appena ha notizie ci faccia sapere, e mi scusi per la pressione.

Cordiali saluti

Roberto Dottori



Segretario generale
Comune di Cortona (Provincia di Arezzo)
Piazza Della Repubblica, 13
52044 Cortona (AR) - ITALIA
Tel. (+39) 0575 447360
Fax. (+39) 0575 447361
E-mail: segretario@comune.cortona.ar.it
Web Site: <http://www.comunedicortona.it>

Si garantisce la massima riservatezza sui dati personali in nostro possesso ai sensi del DLgs 196/2003. I dati personali sono trattati unicamente per finalità di informazione delle attività proposte. Nel caso non vogliate ricevere le nostre comunicazioni, inviate una e-mail con oggetto: CANCELLAMI.

Allegati:

atto_viraguno_cortona.pdf

1,4 MB

ORIGINAL

99

TRIBUNALE DI AREZZO

ATTO DI CITAZIONE

PER

nata a

(P./... in d. ... Residente in

3, rappresentata e difesa dall'Avv. ... del Foro ... con

studio in ... alla ... d'elettivamente

domiciliata in ... presso e nello studio dell'...

... giusta procura a margine del presente atto

-Attrice-

CONTRO

COMUNE DI CORTONA (P.IVA 00137520516), in persona del Sindaco n. 1

corrente in 52044, Cortona (AR), Piazza della Repubblica n. 1

-Convenuto-

FATTO

In data 11/03/2014, la ... mentre percorreva la gradinata di Piazza Signorelli, in prossimità dell'omonimo teatro in Cortona, incorreva in una rovinosa caduta causata da una sconnessione del lastricato, procurandosi lesioni fisiche di considerevole entità.

La donna, prontamente soccorsa dagli assistenti, veniva condotta presso il locale nosocomio "Presidio Ospedaliero Valdichiana S. Margherita", ove le veniva riscontrata la "frattura diafisi peroneale malleolo posteriore e mediale gamba dx". (All.1)

In conseguenza di tale diagnosi si rendeva necessario un intervento chirurgico di "riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna ed applicazione della stessa", che veniva effettuato il successivo

MANDATO ALLE LI
Nella presente procedura
in ogni giudizio di
zione, opposizione, es
zione e procedimenti
cili al presente atto e
guenti o comunque invi
di primo o secondo g
mi rappresenti e dila
l'Avv. ...
Foro di Perugia ed è
domicilio in

concedendogli ogni fa
di designare patroni, pu
ratori e domiciliatari,
procedere a innessioni
censure, quicquid, in
ciascun agli atti, chiamare
in causa, deferire o riferi
giuramento, nonché rap
sentare la parte ai sen
per gli effetti dell'ar
comma quarto, e per
espresso potere di rinvi
o emendare la conveni
Lo scrivente dichiara an
di essere stato informat
senza dell'art. 4, 3° cap
del d.lgs. n. 28/2010, e
modificato dal
13/08/2011 n. 138 e suc
sivamente dal
21/06/2013 n. 69, della
sibilità di ricorrere al pu
dimento di mediazione
prevista e dei benefici fi
li di cui agli artt. 17 e 20
medesimo decreto, con
atto allegato
Dichiamo infine di es
sato informato, ai
dell'art. 2, co. 2, D. l.
132/2014, della possib
di ricorrere alla conveni
di negoziazione assistita
una o più avvocati disci
nata dagli artt. 2 e 3,
suddetto decreto, lo

e assistito

Avv.

STUDIO LEGALE

OMISSIS IL RESTANTE,
VEDASI ALL. 1